



## *Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche*

Delibera n. 54

**- 9 FEB.2011**

VISTO l'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'art. 2, comma 15, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ed in particolare il comma 4, lettera b) che attribuisce alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (Commissione) il compito di verificare la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;

VISTO l'articolo 9-bis, comma 6, decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" convertito con legge 24 giugno 2009, n. 77, secondo il quale la Commissione subentra nelle competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli ... 149 ... del decreto legislativo n. 152/2006;

VISTO l'articolo 149, comma 6 del decreto legislativo 152/2006, a norma del quale "Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. L'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti può notificare all'Autorità d'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati";

VISTA la delibera 24 marzo 2010, n. 27 di approvazione del regolamento recante la "Disciplina delle procedure istruttorie in materia di procedimento di verifica del piano d'ambito" (regolamento delle istruttorie dei piani d'ambito);

VISTA la delibera 21 dicembre 2010, n. 50 di convalida della delibera n. 27/2010 e di modifica del predetto regolamento delle istruttorie dei piani d'ambito;

VISTO l'articolo 3, comma 2 del regolamento delle istruttorie dei piani d'ambito, a norma del quale "L'istanza di verifica dell'AATO deve essere redatta utilizzando l'apposita modulistica predisposta

dalla Commissione e da essa resa disponibile sul proprio sito Internet, e deve essere corredata dalla prescritta documentazione, dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni richieste per l'adozione del provvedimento”;

VISTA la proposta di modulistica elaborata dall'Ufficio di supporto alle attività della Commissione;

SENTITO il relatore prof. Roberto Passino

## **DELIBERA**

- ART. 1** Ai fini della verifica di cui al decreto legislativo n. 152/2006, articolo 161, comma 4, lettera b), il piano d'ambito è trasmesso utilizzando la modulistica allegata che a tutti gli effetti costituisce parte integrante della presente delibera.
- ART. 2** La modulistica è composta da:  
“Documentazione necessaria per la presentazione di istanze di verifica di piani d'ambito da sottoporre alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche ai sensi dell'art.161 c.4 lett.b del d.lgs 152/2006 e s.m.i.”;  
“Istanza di verifica del piano d'ambito [o della revisione del piano d'ambito]”;  
“Format n.1 - Istanza di verifica piano d'ambito di prima adozione”;  
“Format n.2 - Istanza di verifica revisione ordinaria e straordinaria”.
- ART. 3** Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Presidente e relatore  
Prof. Ing. Roberto Passino

